

Legge per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili (legge sull'integrazione dei disabili; LIDis)

del ...

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 e l'art. 86 della Costituzione cantonale;
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I. Disposizioni generali

Art. 1

La legge ha quale scopo l'integrazione sociale e professionale di persone disabili. Scopo

Art. 2

¹ Sono considerate persone disabili ai sensi della presente legge le persone che, a seguito di disfunzioni fisiche, mentali, psichiche, linguistiche o sensoriali sono svantaggiate in modo tale che la loro partecipazione alla formazione, alla vita lavorativa o alla società è ostacolata in modo permanente o per un lungo periodo. Campo d'applicazione

² Rientrano nel campo d'applicazione della presente legge le persone disabili maggiorenni con domicilio civile nel Cantone dei Grigioni.

³ In casi eccezionali, il Dipartimento può garantire a persone disabili non maggiorenni prestazioni secondo la presente legge.

Art. 3

Tutte le offerte devono nel limite del possibile tenere conto del tipo di disabilità, delle capacità e delle esigenze, nonché dell'autodeterminazione delle persone disabili. Principio

II. Integrazione sociale

1. IN GENERALE

Art. 4

Principio

¹ Il Cantone versa sussidi a offerte per l'integrazione sociale di persone disabili.

² Sono considerate offerte per l'integrazione sociale ai sensi della presente legge posti abitativi protetti, accompagnamenti a domicilio, nonché offerte per l'integrazione e offerte di consulenza.

2. POSTI ABITATIVI PROTETTI E ACCOMPAGNAMENTI A DOMICILIO

Art. 5

Obbligo di autorizzazione

L'esercizio di posti abitativi protetti e di accompagnamenti a domicilio necessita di un'autorizzazione.

Art. 6

Autorizzazione

L'autorizzazione per posti abitativi protetti o per accompagnamenti a domicilio è rilasciata se è garantito il rispetto dei requisiti fissati dal Governo relativi alla qualità, alla gestione, all'infrastruttura e alla forma organizzativa.

Art. 7

Diritto a sussidi

¹ La condizione per la concessione di sussidi è il riconoscimento del fornitore di prestazioni.

² Il riconoscimento viene concesso se il fornitore di prestazioni dispone di un'autorizzazione e se l'offerta corrisponde alla pianificazione cantonale dell'offerta.

Art. 8

Posti abitativi protetti
1. Sussidi d'esercizio

¹ Il Cantone concede ai fornitori di prestazioni riconosciuti sussidi per l'esercizio di posti abitativi protetti. I sussidi d'esercizio vengono versati, per ogni persona disabile assistita, sotto forma di forfetaria dalla quale viene dedotta la partecipazione ai costi della persona disabile conformemente all'articolo 14.

² La forfetaria è composta da una quota per assistenza e da una quota per oggetti.

³ La quota per assistenza per ogni livello di bisogno di assistenza si conforma alla spesa media dei fornitori di prestazioni economici. La base è costituita dalle classificazioni del bisogno di assistenza e dai calcoli dei costi verificati degli anni precedenti.

⁴ La quota per oggetti si conforma alle spese e ai ricavi medi dei fornitori di prestazioni economici. La base è costituita dai calcoli dei costi verificati degli anni precedenti.

⁵ Il Governo stabilisce le forfetarie. Esso può tenere conto di cambiamenti di spesa rispetto alla base dovuti a fattori esogeni.

Art. 9

¹ Viene fissata un'aliquota massima per le riserve costituite con i sussidi d'esercizio conformemente all'articolo 8. 2. Riserve

² Il Governo stabilisce l'impiego delle riserve e l'aliquota massima.

³ Se le riserve superano l'aliquota massima, i sussidi vengono ridotti.

Art. 10

¹ Il Cantone concede ai fornitori riconosciuti di posti abitativi protetti sussidi di almeno il 35 per cento e di al massimo l'85 per cento dei costi computabili per l'acquisto, la nuova costruzione, la trasformazione e l'ampliamento di immobili, per il risanamento di edifici esistenti, nonché per l'acquisto dei fondi necessari. 3. Sussidi per l'acquisto e la costruzione di immobili

² Vengono concessi sussidi solo per progetti che corrispondono alla pianificazione cantonale dell'offerta. L'ammontare dei sussidi dipende dalla capacità finanziaria del fornitore di prestazioni o dell'ente responsabile.

³ Investimenti immobiliari di oltre 50 000 franchi vanno previamente sottoposti al Dipartimento per approvazione.

⁴ Se la necessaria approvazione non viene richiesta, se l'investimento viene effettuato nonostante la mancata approvazione oppure se non vengono osservati gli oneri o le condizioni, le spese conseguenti necessarie per determinare la quota per oggetti della forfetaria non sono computabili.

⁵ Gli immobili vanno destinati per 50 anni allo scopo per il quale sono stati concessi i sussidi.

Art. 11

¹ Il Cantone versa sussidi alle spese computabili per l'acquisto di mobilio che non si trovano in relazione a un progetto di costruzione soggetto ad autorizzazione e che non vengono finanziati tramite sussidi d'esercizio. 4. Sussidi per l'acquisto di mobilio

² Acquisti fino a 50 000 franchi sono inclusi nella quota per oggetti della forfetaria. L'acquisto, il leasing o la locazione di mobilio il cui valore a nuovo supera i 50 000 franchi vanno previamente sottoposti al Dipartimento per approvazione.

³ Se la necessaria approvazione non viene richiesta, se l'acquisto viene effettuato nonostante la mancata approvazione oppure se non vengono osservati gli oneri o le condizioni, le spese conseguenti necessarie per determinare la quota per oggetti della forfetaria non sono computabili.

⁴ L'ammontare dei sussidi dipende dalla capacità finanziaria del fornitore di prestazioni o dell'ente responsabile.

Art. 12

¹ Il Cantone può concedere sussidi a fornitori riconosciuti di prestazioni per l'accompagnamento a domicilio di persone disabili. I sussidi vengono Sussidi all'accompagnamento a domicilio

versati, per ogni persona disabile assistita, sotto forma di forfetaria dalla quale viene dedotta la partecipazione ai costi della persona disabile conformemente all'articolo 14.

² La forfetaria si conforma alla spesa media dei fornitori di prestazioni economiche per ogni livello di bisogno di assistenza. La base è costituita dalle classificazioni del bisogno di assistenza e dai calcoli dei costi verificati degli anni precedenti.

³ Il Governo stabilisce le forfetarie.

Art. 13

Sussidi
promozionali

Il Cantone può concedere a fornitori riconosciuti di posti abitativi protetti o di prestazioni per l'accompagnamento a domicilio sussidi promozionali limitati nel tempo a favore dell'integrazione e dell'aumento dell'autonomia di persone disabili.

Art. 14

Partecipazione ai
costi delle
persone disabili

¹ Le persone disabili che fanno uso delle prestazioni di un posto abitativo protetto o dell'accompagnamento a domicilio devono partecipare alle rispettive spese.

² Il Governo fissa le rette per i giorni di presenza e di assenza.

³ Se, a seguito della mancanza di una rendita AI o di prestazioni complementari, una persona non è in grado di pagare la retta o non è in grado di pagarla per intero, il fornitore di prestazioni può ridurre la retta dovuta previa approvazione del Cantone. La differenza è a carico del Cantone.

3. OFFERTE DI CONSULENZA E DI INTEGRAZIONE

Art. 15

Diritto a sussidi

¹ La condizione per la concessione di sussidi è il riconoscimento dell'offerta.

² Il riconoscimento viene concesso se l'offerta è adatta a sostenere una persona disabile e se corrisponde alla pianificazione cantonale dell'offerta.

Art. 16

Sussidi

Il Cantone può concedere a fornitori di prestazioni riconosciuti sussidi per offerte di consulenza e di integrazione.

III. Integrazione professionale

1. IN GENERALE

Art. 17

¹ Il Cantone versa sussidi a offerte per l'integrazione professionale di persone disabili. Principio

² Sono considerate offerte per l'integrazione professionale posti di lavoro protetti, posti protetti in strutture diurne, accompagnamenti lavorativi e posti di lavoro a scopo d'integrazione.

³ Per quanto possibile il Cantone offre impiego a persone disabili.

2. POSTI DI LAVORO E IN STRUTTURE DIURNE PROTETTI E ACCOMPAGNAMENTO LAVORATIVO

Art. 18

La gestione di posti di lavoro e in strutture diurne protetti e di accompagnamenti lavorativi è soggetta ad autorizzazione. Obbligo di autorizzazione

Art. 19

L'autorizzazione è rilasciata se è garantito il rispetto dei requisiti fissati dal Governo relativi alla qualità, alla gestione, all'infrastruttura e alla forma organizzativa per posti di lavoro protetti o per l'accompagnamento lavorativo. Autorizzazione

Art. 20

¹ La condizione per la concessione di sussidi è il riconoscimento del fornitore di prestazioni. Diritto a sussidi

² Il riconoscimento viene concesso se l'offerta corrisponde alla pianificazione cantonale dell'offerta e se il fornitore di prestazioni dispone di un'autorizzazione.

Art. 21

¹ Il Cantone concede ai fornitori di prestazioni riconosciuti sussidi per l'esercizio di posti di lavoro e in strutture diurne protetti. I sussidi d'esercizio vengono versati, per ogni persona disabile assistita, sotto forma di forfetaria dalla quale viene dedotta la partecipazione ai costi della persona disabile conformemente all'articolo 27. Posti di lavoro e in strutture diurne protetti
1. Sussidi d'esercizio

² La forfetaria è composta da una quota per assistenza e da una quota per oggetti.

³ La quota per assistenza per ogni livello di bisogno di assistenza si conforma alla spesa media dei fornitori di prestazioni economici. La base è

costituita dalle classificazioni del bisogno di assistenza e dai calcoli dei costi verificati degli anni precedenti.

⁴ La quota per oggetti si conforma alle spese e ai ricavi medi dei fornitori di prestazioni economiche e ai tipi di offerta. La base è costituita dai calcoli dei costi verificati degli anni precedenti.

⁵ Il Governo stabilisce le forfetarie. Esso può tenere conto di cambiamenti di spesa rispetto alla base dovuti a fattori esogeni.

Art. 22

2. Riserve

¹ Viene fissato un importo massimo per le riserve costituite con i sussidi d'esercizio conformemente all'articolo 21.

² Il Governo stabilisce l'impiego delle riserve e l'importo massimo.

³ Se le riserve superano l'importo massimo, i sussidi vengono ridotti.

Art. 23

3. Sussidi per l'acquisto e la costruzione di immobili

¹ Il Cantone concede ai fornitori riconosciuti sussidi di almeno il 35 per cento e di al massimo l'85 per cento dei costi computabili per l'acquisto, la nuova costruzione, la trasformazione e l'ampliamento di immobili, per il risanamento di edifici esistenti, nonché per l'acquisto dei fondi necessari.

² Vengono concessi sussidi solo per progetti che corrispondono alla pianificazione cantonale dell'offerta. L'ammontare dei sussidi dipende dalla capacità finanziaria del fornitore di prestazioni o dell'ente responsabile.

³ Investimenti immobiliari di oltre 50 000 franchi vanno previamente sottoposti al Dipartimento per approvazione.

⁴ Se la necessaria approvazione non viene richiesta e se l'investimento viene effettuato nonostante la mancata approvazione oppure se non vengono osservati gli oneri o le condizioni, le spese conseguenti necessarie per determinare la quota per oggetti della forfetaria non sono computabili.

⁵ Gli immobili vanno destinati per 50 anni allo scopo per il quale sono stati concessi i sussidi.

Art. 24

4. Sussidi per l'acquisto di mobili

¹ Il Cantone versa sussidi alle spese computabili per l'acquisto di mobili che non si trovano in relazione a un progetto di costruzione soggetto ad autorizzazione e che non vengono finanziati tramite sussidi d'esercizio.

² Acquisti fino a 50 000 franchi sono inclusi nella quota per oggetti della forfetaria. L'acquisto, il leasing o la locazione di mobili il cui valore a nuovo supera i 50 000 franchi vanno previamente sottoposti al Dipartimento per approvazione.

³ Se la necessaria approvazione non viene richiesta, se l'investimento viene effettuato nonostante la mancata approvazione oppure se non vengono

osservati gli oneri o le condizioni, le spese conseguenti necessarie per determinare la quota per oggetti della forfetaria non sono computabili.

⁴ L'ammontare dei sussidi dipende dalla capacità finanziaria del fornitore di prestazioni o dell'ente responsabile.

Art. 25

¹ Il Cantone può concedere a fornitori di prestazioni riconosciuti sussidi per accompagnamenti lavorativi. I sussidi vengono versati, per ogni persona disabile assistita, sotto forma di forfetaria dalla quale viene dedotta la partecipazione ai costi della persona disabile conformemente all'articolo 27.

Sussidi all'accompagnamento lavorativo

² La forfetaria si conforma alla spesa media dei fornitori di prestazioni economici per ogni livello di bisogno di assistenza. La base è costituita dalle classificazioni del bisogno di assistenza e dai calcoli dei costi verificati degli anni precedenti.

³ Il Governo stabilisce le forfetarie.

Art. 26

Il Cantone può concedere a fornitori riconosciuti di posti di lavoro protetti o di accompagnamenti lavorativi sussidi promozionali limitati nel tempo a favore dell'integrazione e dell'aumento dell'autonomia di persone disabili.

Sussidi promozionali

Art. 27

Le persone disabili che ricevono un assegno per grandi invalidi devono partecipare alle spese di assistenza per ogni giornata intera di assistenza, in misura di un terzo dell'assegno per grandi invalidi semplice.

Partecipazione ai costi delle persone disabili

3. POSTI DI LAVORO A SCOPO D'INTEGRAZIONE IN AZIENDE DELL'ECONOMIA PRIVATA

Art. 28

¹ Il Cantone può sostenere mediante consulenza e concessione di sussidi le aziende dell'economia privata che offrono posti di formazione e di lavoro per persone disabili.

Prestazioni ad aziende dell'economia privata

² Il Cantone si assume al massimo le spese supplementari dovute alla disabilità, per quanto queste non siano coperte dall'Assicurazione federale per l'invalidità, da altri assicuratori o altrimenti.

Art. 29

¹ La condizione per la concessione di sussidi è il riconoscimento del posto di integrazione.

Diritto a sussidi

² Il riconoscimento viene concesso se l'offerta favorisce l'integrazione di una persona disabile.

IV. Prestazioni intercantionali

Art. 30

Costi

¹ Se è necessario collocare una persona disabile in un'istituzione fuori Cantone, il Cantone partecipa ai costi se l'istituzione è riconosciuta dalla Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS). La condizione per la garanzia della partecipazione ai costi è data dal consenso del Cantone riguardo all'entrata nell'istituzione.

² Le persone disabili devono partecipare ai costi conformemente all'articolo 14.

V. Pianificazione, gestione dei sussidi e vigilanza

Art. 31

Analisi del bisogno e pianificazione dell'offerta

¹ L'analisi del bisogno e la pianificazione dell'offerta costituiscono la base per l'orientamento strategico delle offerte di aiuto ai disabili nel Cantone, per il riconoscimento degli aventi diritto a sussidi e per la concessione di sussidi.

² Il Governo stabilisce periodicamente la pianificazione dell'offerta.

Art. 32

Accordi di prestazioni

¹ Il Cantone stipula accordi di prestazioni con i fornitori di posti abitativi e di lavoro protetti, di accompagnamenti a domicilio e lavorativi, nonché di offerte di consulenza e di integrazione aventi diritto a sussidi. Gli accordi di prestazioni hanno di norma una validità di quattro anni.

² Gli accordi di prestazioni disciplinano almeno la quantità e la qualità dell'offerta, la verifica delle prestazioni fatturate e i principi dell'indennizzo delle prestazioni.

³ La competenza per la stipulazione di accordi di prestazioni spetta al Dipartimento.

Art. 33

Gestione aziendale e contabile

¹ I fornitori di prestazioni riconosciuti sono tenuti a una gestione aziendale economica, adeguata ai loro compiti e basata sull'interesse pubblico.

² Il Cantone può emanare prescrizioni sulla gestione aziendale e sulla contabilità, sulla struttura delle rette, sugli organici e sui piani di classificazione, nonché sulle condizioni di assunzione del personale dei fornitori di prestazioni riconosciuti.

Art. 34

Documentazione relativa all'utenza

Per ogni persona disabile da loro assistita, i fornitori di prestazioni riconosciuti devono tenere una documentazione che riassume l'essenziale in

merito all'assistenza e al sostegno fornito. La documentazione relativa all'utenza va conservata per almeno 10 anni.

Art. 35

¹ I fornitori di prestazioni di offerte per l'integrazione sociale e professionale sono soggetti alla presente legge e dunque alla vigilanza del Cantone. Vigilanza

² I fornitori di prestazioni sostenuti dal Cantone sono tenuti a presentare al Cantone un rapporto e un conto annuale e a fornirgli tutte le indicazioni necessarie per esercitare la vigilanza e il controllo.

³ Il Cantone può verificare in ogni momento i libri contabili, far esaminare i documenti giustificativi dal Controllo delle finanze o dagli organi del Dipartimento, controllare la gestione e fare confronti tra i singoli fornitori di prestazioni in base a questi rilevamenti.

VI. Riduzione dei sussidi e rimborso

Art. 36

I sussidi possono essere ridotti:

- a) di al massimo il 20 per cento se la documentazione, per quanto riguarda contenuto o tempi, non è stata inoltrata conformemente alle direttive dell'Ufficio competente;
- b) fino al 100 per cento in caso di mancata fornitura delle prestazioni convenute;
- c) del doppio della differenza tra l'importo della fattura e la partecipazione alle spese, se alle persone disabili assistite vengono fatturate spese che superano la loro partecipazione alle spese conformemente agli articoli 14 e 27;
- d) in misura dei sussidi persi, se per persone domiciliate fuori Cantone non è stata richiesta al Cantone di domicilio una garanzia di assunzione delle spese d'esercizio proporzionali, inclusi gli interessi sul capitale e gli ammortamenti, per la durata della permanenza nel Cantone e se ciò causa una perdita di entrate.

Riduzione dei
sussidi

Art. 37

¹ I sussidi percepiti ingiustamente devono essere restituiti. Il diritto al rimborso si prescrive 10 anni dopo il versamento dei sussidi. Rimborso

² Se un'istituzione sostenuta dal Cantone mediante sussidi per l'acquisto o edilizi viene destinata ad altro scopo prima dello scadere di 50 anni d'esercizio, per ogni anno mancante deve essere rimborsato il 2 per cento del sussidio versato. Il Governo può autorizzare eccezioni.

³ L'obbligo di rimborso dei sussidi per l'acquisto ed edilizi deve essere menzionato nel registro fondiario quale restrizione di diritto pubblico della proprietà.

VII. Organizzazione e competenza

Art. 38

Conclusione di accordi

Nell'ambito della presente legge il Governo è autorizzato a concludere accordi di diritto amministrativo concernenti il sostegno a persone disabili con altri Cantoni, con le zone limitrofe all'estero e con organizzazioni extracantonali.

Art. 39

Cantone quale ente responsabile

In caso di bisogno, il Cantone può istituire e gestire offerte proprie per l'integrazione professionale e sociale di persone disabili.

Art. 40

Sussidi per innovazioni

Il Cantone può finanziare durante una fase sperimentale limitata nel tempo nuovi modelli per la cura e l'assistenza ambulatoriali, semistazionarie e stazionarie di persone disabili, se è garantita una valutazione qualificata dell'efficacia.

Art. 41

Protezione dei dati

¹ Per adempiere ai compiti conferitigli dalla legge, l'Ufficio competente può elaborare dati degni di particolare protezione e gestire adeguati sistemi di elaborazione dati.

² Fatte salve disposizioni speciali, esso può conservare dati personali solamente per il tempo necessario.

³ Dietro la garanzia del rispetto della protezione dei dati, l'Ufficio competente può incaricare terzi dell'elaborazione di dati personali degni di particolare protezione.

VIII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 42

Abrogazione del diritto previgente

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 35 – 65 della legge sulla promozione delle persone andicappate (legge sugli andicappati; CSC 440.000).

Art. 43

Autorizzazioni

Autorizzazioni concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono valide fino alla loro scadenza regolare.

Art. 44

Sussidi

I pagamenti a saldo del Cantone per le spese dei fornitori di prestazioni riconosciuti risultate prima dell'entrata in vigore della presente legge avvengono nei limiti dei mezzi disponibili, secondo il diritto previgente, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 45

A progetti edilizi per i quali il Governo ha garantito tramite decreto i sussidi prima dell'entrata in vigore della presente legge, i sussidi agli investimenti vengono versati secondo il diritto previgente, qualora venga presentato un conteggio entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge. Questo periodo è sospeso durante una procedura di impugnazione.

Progetti edilizi

Art. 46

Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive.

Disposizioni
esecutive

Art. 47

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore